

Obbligo polizze catastrofali, scadenze diverse in base alle dimensioni delle imprese

Gentile Cliente,

il decreto-legge sulle polizze catastrofali approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale fissa tempistiche diverse di adeguamento per le imprese. La proroga c'è ma con date diverse in base alla dimensione delle aziende. Con la presente informativa si vuole fornire un quadro generale dell'adempimento.

Obbligo polizze catastrofali, scadenze diverse in base alle dimensioni delle imprese

Premessa

La polizza catastrofale è necessaria per coprire rischi come alluvioni, esondazioni, inondazioni, sismi e frane, proteggendo beni come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

La stipula è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle con sede legale all'estero che operano tramite una stabile organizzazione di servizi nel territorio italiano, iscritte nel registro delle imprese.



INFORMA - Sono escluse le imprese agricole che si dedicano a coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per quelle del settore della pesca e dell'acquacoltura, invece, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025.

Entro quando deve essere stipulata la polizza

Ecco tutte le scadenze per adeguarsi all'obbligo di sottoscrivere le polizze catastrofali:

grandi imprese (oltre 250 dipendenti)	→	La scadenza è fissata al 31 marzo 2025 . In questo caso è introdotto un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno 2025, per consentire alle aziende prive di adeguarsi all'obbligo, mantenendo comunque l'accesso a eventuali incentivi e contributi). Decorsi i 90 giorni rileverà l'inadempimento.
medie imprese (da 50 a 250 dipendenti)	→	La scadenza per adeguarsi e stipulare la polizza catastrofale è fissata al 1° ottobre 2025 .
Micro e piccole imprese	→	La scadenza per adeguarsi e stipulare la polizza catastrofale è fissata al 31 dicembre 2025 .

Nel caso delle medie, micro e piccole imprese l'inadempimento vale nell'immediato una volta trascorso il termine.

Cosa comporta la non stipula della polizza?

Anche se la normativa non prevede sanzioni dirette per la mancata sottoscrizione, gli imprenditori che scelgono di non assicurarsi non possono accedere ad agevolazioni o contributi

pubblici, anche con riferimento a quelli previsti per eventi calamitosi e catastrofi.

La mancata stipula, quindi, potrebbe incidere molto sulle casse dell'impresa nel caso in cui si verificasse una calamità naturale.

Cosa copre la polizza catastrofale

I rischi	Cosa si intende?	Cosa non rientra?
Alluvione Esondazione	<p>Nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: <i>"fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali"</i>.</p>	<p>Non possono essere considerati "alluvione/inondazione/esondazione", e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: la mareggiata; la marea; il maremoto; la penetrazione di acqua marina; la variazione della falda freatica; l'umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette "bombe d'acqua"). Inoltre, sono escluse "la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo".</p>
Inondazione		
Sisma	<p>Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: <i>"sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma"</i>.</p>	<p>Sono esclusi: le eruzioni vulcaniche; il fenomeno del bradisismo; la subsidenza; le valanghe; le slavine; le alluvioni; le inondazioni; le esondazioni; gli allagamenti; le mareggiate; l'umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l'infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto. Inoltre, è esclusa "l'emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non</p>

		connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo".
Frana	Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: <i>"movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua"</i> .	Sono esclusi: il sisma; l'alluvione; l'inondazione e l'esondazione; le eruzioni vulcaniche; il bradisismo; la subsidenza; le valanghe e le slavine; il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra. Inoltre, sono escluse "le frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note".
Le cd. "bombe d'acqua" devono essere escluse o no?	Non sono incluse tra gli eventi che costituiscono "alluvione, inondazione ed esondazione". Pertanto, questo specifico rischio è escluso dalla copertura da eventi calamitosi.	

I beni	Cosa si intende?
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Fabbricati	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Per esempio: i danni strutturali a una fabbrica a causa di un terremoto sono coperti. Se la sede dell'impresa è in un fabbricato, la polizza coprirà solo i danni all'immobile di proprietà con relative pertinenze e in quota parte le parti comuni/condominiali.
Impianti e Macchinari	Vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.
Attrezzature industriali e commerciali	Vi rientrano macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (es. macchine operatrici).



NOTA BENE - Se hai un fabbricato in costruzione devi sapere che questo non è espressamente incluso nell'elenco dei beni da assicurare. Le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso cantieri o terzi, nel caso in cui non godano di coperture specifiche per il cantiere devono provvedere ad assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Per i beni navali deve essere applicata la stessa ratio della disposizione che ha escluso dall'obbligo i beni iscritti al PRA. Questi beni dal punto di vista assicurativo fanno riferimento a un altro ramo ministeriale.

10 chiarimenti da ricordare

1	→	L'obbligo di protezione contro le catastrofi naturali attraverso la stipula di una polizza assicurativa è stato introdotto nel 2024 con la Legge di bilancio e interessa tutte le imprese presenti in Italia anche con sede legale all'estero e iscritte nel registro delle imprese. Sono escluse dall'adempimento le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le imprese dei settori pesca e acquacoltura, invece, il termine di stipula è stabilito per legge al 31 dicembre 2025.
2	→	Sottoscrivere la polizza significa coprire rischi come alluvioni, esondazioni, inondazioni, sismi e frane, proteggendo beni come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
3	→	Devono essere assicurati tutti i beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, anche nel caso in cui questi siano a leasing o noleggio. Per esempio, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese deve stipulare la polizza assicurativa, tranne nel caso in cui il bene risulta già assicurato dal proprietario.
4	→	Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell'elenco dei beni da assicurare.
5	→	Le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso cantieri o terzi, nel caso in cui non godano di coperture specifiche per il cantiere devono provvedere ad assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
6		Se l'attività di B&B è configurabile come attività di impresa e comporta l'iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi. Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all'attività di impresa se l'attività viene svolta all'interno della dimora abituale.
7		Se iscritti al registro imprese del commercio anche i singoli negozi come, per esempio, parrucchieria, panetteria e carrozzeria devono sottoscrivere la polizza. Purché siano iscritti rientrano tutti nel perimetro dell'obbligo.
8		La normativa non cita il REA ma solo il registro delle imprese.
9		Sono soggette all'obbligo anche le ASD, iscritte nel registro delle imprese, che utilizzano in forma gratuita i beni del patrimonio disponibile e non di proprietà del comune.

10

Le polizze già in essere non dovranno essere adeguate entro i termini di scadenza previsti. L'adeguamento avverrà al rinnovo, in caso di polizza annuale, o al primo pagamento utile, in caso di premio frazionato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti